

Circolare n. 16 - fiscale
Del 03.07.2023

Sommario

1. Bonus sponsorizzazioni sportive -estensione agli investimenti effettuati dal 01/07/23 al 30/09/23

- 1 -

Normativa

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dall'articolo 37 del DL 75/2023 ("misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo"), le aziende che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a sostegno di organizzatori di campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche operative nelle discipline olimpiche e paralimpiche, oltre che nell'attività sportiva giovanile, possono usufruire dei vantaggi del bonus sponsorizzazioni sportive.

Dal momento della sua introduzione, tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato nel corso degli anni pur senza modifiche sostanziali.

- L'art. 10 del DL 73/2021 ha esteso il bonus agli investimenti effettuati nel 2021;
- L'art. 9 del DL 4/2022 ha esteso il bonus agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
- La Legge n° 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ha esteso il bonus agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023;
- L'art. 37 del DL 75/2023 ha esteso il bonus agli investimenti che saranno effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023.

Il bonus

Il bonus è riservato, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali ed è riconosciuto nella forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati con un limite massimo di euro 10.000 e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis. Gli investimenti complessivi non devono essere inferiori ad euro 10.000.

Nello specifico, il bonus funziona come un credito d'imposta per i soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di:

- Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre relativamente a discipline olimpiche e paralimpiche;
- Società sportive professionali;
- Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e attive nelle discipline olimpiche e paralimpiche, che svolgono anche attività sportiva giovanile con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d'imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Domanda

In linea generale, al fine di fruire dell'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita piattaforma on line. Allo stato attuale, sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport non viene fatta menzione della proroga prevista dall'articolo 37 del DL 75/2023 ma viene solo confermato che i termini per l'invio delle domande relative al credito d'imposta sponsorizzazioni 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022. Tuttavia, giusto per dare indicazione in merito alle tempistiche, attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l'inoltro delle domande relative all'anno 2022 attraverso una piattaforma online

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia